



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Pisa**  
**Sezione Lavoro**

**N.R.G. XXX/2023**

Il Giudice del Lavoro, XXXXX XXXX, all'udienza del 29.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa proposta da

**XXXXX XXXX** (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Tovoli, Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Leonardo Tovoli;

**ricorrente**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, contumace;

**resistente**

OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente

**Conclusioni**

Per la parte ricorrente XXXXXXXX XXXXXXXX: *“Reiectis adversis - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista*

*dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, - Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, S. E. & O., al momento del deposito del ricorso, in € 3.195,18 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.”.*

Per la parte resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito: contumace

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 12.05.2023, la ricorrente chiedeva di accertare la violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla stessa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine sottoscritti negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; conseguentemente, chiedeva di condannare parte convenuta alla corresponsione della somma di 3.195,18 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, la XXXXXX lamentava di non aver percepito, dal 21.04.2018 al 10.06.2020, dal datore di lavoro la **retribuzione professionale docente (RPD)**, elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento ammontava a € 164,00 per ogni mese di servizio, importo poi aumentato a partire da marzo 2018 in 174,50 euro. Sosteneva parte ricorrente come il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale violava il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.

1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Evidenziava, in particolare, che l'art. 7 CNL del 15.03.2001 dovesse essere interpretato in modo tale da non violare la clausola 4 citata e che il rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito.

3. Infine, parte ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento della *“retribuzione professionale docente”* per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si costituiva nel presente procedimento, nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 19.09.2024.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Occorre permettere che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la *Retribuzione Professionale Docenti (RPD)* prevedendo come obiettivo la *“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”* ed aggiungendo, al comma 3, che *“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”*.
8. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su

posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso *“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”* e precisando che *“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”*.

9. Si precisa che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81 CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
10. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del 19.07.2017, n. 17773).
11. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. *“condizioni di impiego”*, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano *“ragioni oggettive”*.
12. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia 15.04.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.09.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).

La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”* (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).

13. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6 d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
14. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui *“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”* (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.

15. Nel caso di specie, l'attività svolta dalla ricorrente, supplente temporanea nel corso degli anni scolastici 2017-2020, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa rispetto al docente sostituito, è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri docenti immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Difatti, l'esclusione non risponderebbe ad alcuna "ragione oggettiva" per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive.
16. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dalla ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra € 1.100,00 e 5.200,00, ridotti della metà *ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M.*, in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.

P.Q.M.

- **accerta e dichiara** il diritto di parte ricorrente **XXXXXXXX XXXXX** a percepire la retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2018, 2019/20220;
- **condanna** il Ministero dell'Istruzione e de Merito a corrispondere alla ricorrente l'importo di **3.195,18**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo *ex legge 724/1994*;
- **condanna** il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro **1.029,50** per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per

legge, da distrarsi a favore degli avvocati Leonardo Tovoli, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.

Pisa, 29.10.2024

**Il Giudice del Lavoro**

*XXXX XXXXX*